

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il maxi-emendamento alla stabilità manda in pensione l'esenzione start up***

di Luigi Scappini

È durata un lustro e qualche mese l'**agevolazione** consistente nell'**esenzione da tassazione** dei **capital gain** in ipotesi di **reinvestimento in** aziende in fase di **start up**, costituite da non più di tre anni, svolgenti la medesima attività della società le cui quote o azioni sono state dismesse. L'esenzione è ammessa nel limite il **quintuplo** del **costo sostenuto** dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei 5 anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Mentre gli investitori sono ancora in attesa di sapere, a distanza di un anno dall'introduzione dell'agevolazione, come sarà detassato il loro investimento nelle cosiddette **start up** innovative, di certo c'è che, con un emendamento alla **legge di stabilità** per il **2014**, viene abrogata l'agevolazione introdotto con l'**articolo 3** del **D.L. n. 112/2008**.

A dire il vero, l'agevolazione concessa non rientra certamente tra quelle maggiormente utilizzate alla luce della sua complessità o, per meglio dire, rigidità dei parametri richiesti.

Ai sensi dell'**articolo 68, commi 6-bis e 6-ter** del Tuir, le plusvalenze di cui all'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici ed enti equiparati) o di capitali residenti in Italia, realizzate ai sensi delle lettere c) e c-bis) non concorrono a formare il reddito imponibile al rispetto di determinate stringenti condizioni.

**In primis**, le partecipazioni devono essere **detenute** da almeno un **triennio**. In caso di **acquisti stratificati** nel tempo, si deve applicare il criterio **Lifo**, con l'ulteriore precisazione che la data da prendere a riferimento per il calcolo temporale è quella di cessione, a prescindere da quella di riscossione del corrispettivo.

**Secondo requisito** richiesto è che la cessione abbia a oggetto **titoli partecipativi**, inclusi, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [C.M. n. 15/E/2009](#), titoli e diritti attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni (a esempio obbligazioni convertibili e diritti di opzione), in **società** costituite da non più di **7 anni**. La stessa circolare ha poi precisato che, in ipotesi di operazioni di fusione o di scissione intervenute *medio tempore*, ai fini della verifica temporale, si considerano anche gli anni di vita delle società fuse o scisse. Pertanto,

l'agevolazione non spetta qualora anche soltanto una delle società da cui deriva quella risultante dall'operazione straordinaria risulti costituita da più di 7 anni rispetto alla data della cessione.

Ai fini dell'esenzione, infine, **entro un biennio** dal conseguimento delle plusvalenze, le stesse devono essere **reinvestite**, attraverso la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni già emesse, in **società** che svolgono la **medesima attività** e che siano delle **start up** costituite **massimo** da un **triennio**.

Tale limite temporale è speculare a quello del possesso e come sottolineato da **Assonime** con la **circolare n. 50/2008** *“L'intento è evidentemente quello di agevolare solo le cessioni di partecipazioni in società che hanno già superato la fase di start-up e non il passaggio da una società all'altra che si trovino entrambe i fase di avvio. naturalmente, il presupposto della durata almeno triennale del rapporto partecipativo esclude dall'agevolazione anche l'ipotesi di disinvestimento parziale e di reinvestimento nella stessa società, trattandosi di un presupposto incompatibile con la necessità di effettuare il reinvestimento in società costituite da meno di tre anni”*.

In merito a tale requisito dello svolgimento della **medesima attività**, da intendersi come attività compresa in un **medesimo studio di settore** anche se con diverso codice ATECO, lascia perplessi la stringenza di requisito richiesto rispetto alla *ratio* della norma che dovrebbe essere quello di sviluppare imprese in fase di *start-up*.

Nel caso in cui il cedente di fatto **non procede** al reinvestimento nei termini previsti dovrà **ricorrere** a **tassazione** la plusvalenza nei termini e con le **modalità** previste dal regime di tassazione per cui ha **optato**.

In ipotesi di **regime dichiarativo** procederà a indicare la plusvalenza nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui è scaduto il termine biennale.

In caso di vigenza del **regime** del **risparmio** amministrato, *l'iter* da seguire sarà quello di **comunicare all'intermediario** la decadenza dall'agevolazione e mettere a disposizione dello stesso la **provvisa** per il **pagamento** dell'imposta e degli interessi.

Più complessa è la procedura in ipotesi di opzione per il **regime di risparmio gestito**, in quanto la **sussistenza** dei **requisiti** per l'agevolazione compete al **gestore** che in caso di mancato reinvestimento nel biennio, effettuerà al termine del biennio stesso una rettifica del risultato di gestione di segno opposto a quella operata al momento della cessione, tenendo conto degli interessi dovuti sull'imposta non versata nell'anno in cui si è realizzata la plusvalenza.

Da ultimo, si ricorda, come peraltro già evidenziato, che il comma 6-ter individua il **limite agevolabile** nel *“quintuplo del costo sostenuto dalla società”* le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei 5 anni antecedenti alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione interna di **beni materiali diversi dagli immobili, beni immateriali e spese di ricerca**.

